

Citta' metropolitana di Torino

**A/1404 R.R. 10/R/2003 – D.D. n. 3783/2024 del 25/06/2024 di licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Chiusella, in Comune di Romano Canavese ad uso irriguo, assentita all'Azienda Agricola BEATA CINZIA**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3783 del 25/06/2024; Pratica n. A/1404

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera  
(... omissis ...)

### **DETERMINA**

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola BEATA CINZIA con sede legale in Romano Canavese Via Prelle n. 38/A-P.IVA 10771870010 - ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Chiusella, in Comune di Romano Canavese, ad uso irriguo, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso **tra il 1° APRILE ed il 30 SETTEMBRE di ogni anno**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo sia di pompa centrifuga che di carro botte (utilizzati a mesi alterni) in modo che la portata massima per ogni intervento non superi i 20 l/s, la portata media non superi 0,04 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi **678 mc**, senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Romano Canavese e di Strambino, di cui all'elenco allegato, aventi la superficie complessiva di **Ha 28.88.91**;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del nuovo Regolamento Regionale n. 14R/2021, l'attingimento in questione **dovrà essere sospeso** ogni qualvolta **la portata del corso d'acqua, nel tratto considerato, sia uguale od inferiore al valore minimo del Deflusso Ecologico** pari a 1.717 l/s (Maggio e Giugno) e pari a 954 l/s (Aprile, Luglio, Agosto, Settembre);
4. il titolare non potrà attuare il prelievo qualora in prossimità dell'attingimento siano già in esercizio ulteriori prelievi temporanei da parte di altri soggetti autorizzati;
5. la licenza di attingimento è concessa per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento; essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse. Ulteriori prescrizioni a tutela dell'ecosistema fluviale potranno essere adottate all'atto del rinnovo della licenza di attingimento;
6. il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere **alla Regione Piemonte**, entro i termini indicati nell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, **il canone minimo per uso agricolo** relativo alla annualità 2024, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità 2025-2026 e 2027 il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento;

8. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
9. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
10. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

"(... omissis ...)